



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA È AMMISSIBILE ANCHE
NEL GIUDIZIO D'APPELLO ALL'ESITO DELLA FASE CAUTELARE**

Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio – Sezione 15[^] - Sentenza del
25/03/2025, n. 1960

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - 378
PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Processo tributario – Giudizio di appello – Trattazione dell'istanza cautelare in
appello – Decisione della controversia con sentenza in forma semplificata
all'esito della fase cautelare – Ammissibilità - *Ratio*

Massima

In sede di trattazione dell'istanza cautelare, è possibile anche nel giudizio di
appello, ai sensi dell'art. 47-ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che la sentenza
abbia forma semplificata nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso, atteso che la fissazione di una nuova
udienza per la trattazione del merito risulterebbe superflua e non in linea col
principio costituzionale di ragionevole durata del processo.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art.47ter d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - art.56, comma 6-bis, d.lgs. 31
dicembre 1992 n. 546

Conformità ----

Anno pubb. 2025